

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE, AI SENSI DEL D.LGS. N.36/2023 E S.M.I.****Approvato dall'Amministratore Unico di AREA IMPIANTI S.p.A. con determinazione n. 19 del 31.08.2023****INDICE****SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.	Riferimenti normativi generali e regolamenti aziendali.....	2
Art. 2.	Definizioni	2
Art. 3.	Finalità, ambito di applicazione e principi.....	3
Art. 4.	Strumenti di acquisto telematici	4
Art. 5.	Procedure di affidamento.....	4
Art. 6.	Rotazione affidamenti e inviti	5
Art. 7.	Responsabile Unico del Progetto.....	7

SEZIONE II - PROGRAMMAZIONE

Art. 8.	Programmazione e analisi del fabbisogno	7
---------	---	---

SEZIONE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 9.	Avvio della procedura di affidamento.....	8
Art. 10.	Affidamenti diretti (art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice).....	8
Art. 11.	Procedure negoziate (art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice).....	12
Art. 12.	Contratto / conferma d'ordine.....	16

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1. Riferimenti normativi generali e regolamenti aziendali**

- 1) D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*
- 2) D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*
- 3) D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*
- 4) Legge n. 190/2012 e s.m.i. recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*
- 5) D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*
- 6) *“Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Fornitori di AREA IMPIANTI S.p.A.”* e relativi allegati

Art. 2. Definizioni

- 1) Codice: D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*
- 2) ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza, istituita ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 90/2014 in sostituzione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), che è stata contestualmente soppressa; l'ANAC ha compiti informativi, ispettivi, di vigilanza, accertamento e propulsione, nonché poteri sanzionatori al fine del rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nelle procedure di scelta del contraente per i contratti pubblici e di tutela della concorrenza
- 3) RUP: “Responsabile Unico del Progetto” ai sensi dell'art. 15 del Codice e relativo allegato I.2
- 4) Responsabile di commessa: Soggetto autorizzato ad effettuare una Richiesta di Approvvigionamento correlata al fabbisogno di un determinato Ufficio
- 5) Responsabile dell'Ufficio Intestataro: Soggetto titolato alla validazione delle Richieste di Approvvigionamento predisposte dal Responsabile di Commessa, da sottoporre all'Amministratore Unico per l'autorizzazione all'impegno di spesa.

- 6) Elenco Fornitori: Elenco Fornitori di AREA IMPIANTI S.p.A. per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 50 lett. a) e b) del Codice, così come disciplinato dal *"Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Fornitori di AREA IMPIANTI S.p.A."* e s.m.i.
- 7) R.A.: "Richiesta di Approvvigionamento", documento con il quale il Responsabile di commessa fornisce l'input per iniziare le attività di approvvigionamento di un lavoro, servizio o fornitura
- 8) Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 13, comma 6, del Codice e relativo allegato I.1.

Art. 3. Finalità, ambito di applicazione e principi

- 1) Il Regolamento contiene la disciplina adottata da AREA IMPIANTI S.p.A. per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia e proporzionalità, nonché trasparenza, par condicio e correttezza.
- 2) Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo trovano applicazione le indicazioni di cui all'allegato II.1 del Codice recante *"Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"*.
- 3) Il Regolamento disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo definiti dalla normativa comunitaria di volta in volta vigente, al netto delle imposte, così come recepite dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (nel prosieguo "Codice").
- 4) Qualora dovessero modificarsi le disposizioni normative che disciplinano la materia oggetto del presente Regolamento, anche le disposizioni del presente Regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite.
- 5) Sono fatte salve le minute spese disciplinate da eventuali Regolamenti Societari per il funzionamento dei fondi economici. Il Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice.
- 6) Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della Legge n. 190/2012 e s.m.i..
- 7) Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture devono essere rispettati i principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice (artt. da 1 a 36 e s.m.i.).
- 8) Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 14 del Codice.

- 9) È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti, anche mediante la suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 58 del Codice.
- 10) È vietato il frazionamento artificioso degli approvvigionamenti al solo scopo di sottrarli alla disciplina di cui al presente Regolamento.
- 11) Ferma restando la possibile suddivisione in lotti funzionali o prestazionali, non sono considerati frazionamenti artificiosi quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici e/o organizzativi. È onere del RUP garantire l'assenza di artificiosi frazionamenti nel rispetto dei principi e della normativa vigente.
- 12) Durante lo svolgimento delle procedure il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede e di non rivelare le informazioni fornite dagli Operatori Economici consultati o altre informazioni che possano falsare la concorrenza.
- 13) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza, come previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 20 e 28 del Codice, nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Art. 4. Strumenti di acquisto telematici

- 1) Le procedure di affidamento disciplinate con il presente Regolamento sono effettuate ai sensi della normativa vigente in tema, Libro I - Parte II del Codice.
- 2) Resta ferma la possibilità di utilizzo di altri strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cc) dell'allegato I.1 al Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dd) dell'allegato I.1 al Codice) telematici. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento.

Art. 5. Procedure di affidamento

- 1) Le procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 50 del Codice, sono le seguenti:
 - Affidamento diretto;
 - Procedura negoziata senza bando di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- 2) Per gli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice resta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie di affidamento, qualora ne ricorrano i presupposti o le necessità.

Art. 6. Rotazione affidamenti e inviti

- 1) Il principio di rotazione comporta, nel solo caso di procedure che limitano la partecipazione degli Operatori in possesso dei requisiti richiesti, il divieto di invito e di affidamento all'Operatore uscente dell'appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti, purché entrambi gli affidamenti siano:
- a) ricompresi nella medesima categoria merceologica di cui all'“Allegato 1 - Elenco categorie merceologiche” del “Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Fornitori di AREA IMPIANTI S.p.A.”;
 - b) appartengano alla medesima classe di importo di cui all'“Allegato 1 - Elenco categorie merceologiche” del “Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Fornitori di AREA IMPIANTI S.p.A.”.
- 2) Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, sono individuate le seguenti classi di importo:

Descrizione macrocategoria	Classe	Importo
SERVIZI, SERVIZI TECNICI e FORNITURE	I	< € 5.000,00
	II	≥ € 5.000,00 < € 10.000,00
	III	≥ € 10.000,00 < € 20.000,00
	IV	≥ € 20.000,00 < € 40.000,00
	V	≥ € 40.000,00 < € 80.000,00
	VI	≥ € 80.000,00 < € 140.000,00
	VII	≥ € 140.000,00 < soglia comunitaria
LAVORI	I	< € 5.000,00
	II	≥ € 5.000,00 < € 10.000,00
	III	≥ € 10.000,00 < € 20.000,00
	IV	≥ € 20.000,00 < € 40.000,00
	V	≥ € 40.000,00 < € 80.000,00
	VI	≥ € 80.000,00 < € 150.000,00
	VII	≥ € 150.000,00 < € 258.000,00 (SOA – Classifica I)
	VIII	≥ € 258.000,00 < € 516.000,00 (SOA – Classifica II)

	Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.	Rev 01 del 21.08.2023
--	---	--------------------------

	IX	≥ € 516.000,00 < € 1.033.000,00 (SOA – Classifica III)
	X	≥ € 1.033.000,00 < € 1.500.000,00 (SOA – Classifica III-bis)
	XI	≥ € 1.500.000,00 < € 2.582.000,00 (SOA – Classifica IV)
	XII	≥ € 2.582.000,00 < 3.500.000,00 (SOA – Classifica IV-bis)
	XIII	≥ € 3.500.000,00 < € 5.165.000,00 (SOA – Classifica V)
	XIV	≥ € 5.165.000,00 < soglia comunitaria (SOA – Classifica VI)

- 3) L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
- arbitrari frazionamenti degli affidamenti per classi di importo;
 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi Operatori Economici.
- 4) Il principio di rotazione deve essere applicato anche in caso di acquisti effettuati attraverso mercati elettronici centralizzati; tale previsione non si applica in caso di procedure aperte o adesioni a convenzioni/accordi quadro aggiudicati da Centrali di Committenza.
- 5) È possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti nei seguenti casi:
- a) particolari caratteristiche o specificità della fornitura, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di Operatori Economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc...);
 - b) servizi, forniture o lavori complementari o correlati a precedenti affidamenti, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli aggiudicatari, potrebbero recare grave pregiudizio per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - c) particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata;
 - d) numero di operatori economici iscritti nell'Elenco Fornitori, in possesso dei requisiti necessari, inferiore a quello minimo di soggetti da invitare in base alla normativa di volta in volta vigente;
 - e) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
 - f) affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00.
- 6) L'affidamento o il reinvito al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.

- 7) Il riaffidamento o il reinvido al contraente uscente deve tener conto altresì del grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'Operatore Economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
- 8) È onere del Responsabile di commessa motivare adeguatamente ogni deroga all'applicazione del principio di rotazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 7. Responsabile Unico del Progetto

- 1) Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Codice.

SEZIONE II - PROGRAMMAZIONE**Art. 8. Programmazione e analisi del fabbisogno**

- 1) L'acquisizione di lavori, servizi e forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento, avviene coerentemente con:
 - a) La programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), del Codice;
 - b) La programmazione triennale dei servizi e delle forniture di importo unitario stimato pari o superiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice;
 - c) Le procedure e gli schemi-tipo previsti dall'art. 37 del Codice e relativo allegato I.5 recante *"Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo"*.
- 2) Le attività istruttorie, propositive e preparatorie della programmazione e dell'analisi dei fabbisogni sono di pertinenza del Responsabile dell'Ufficio Intestataro competente, anche su proposta di altro ufficio.
- 3) I programmi di cui al comma 1, lett. a) e b) sono redatti in coerenza con il bilancio su proposta dei Responsabili degli Uffici e sono approvati dall'Amministratore Unico, entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio.
- 4) L'Amministratore Unico ricopre il ruolo di Responsabile della Programmazione e Referente Unico dell'Amministrazione per la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) ai sensi dell'art. 3, comma 13, e art.

6, comma 13, dell'allegato I.5 al Codice.

SEZIONE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 9. Avvio della procedura di affidamento

- 1) Fatto salvo quanto indicato agli articoli precedenti, ed in particolare art. 4 "Strumenti di acquisti telematici" e art. 8 "Programmazione e analisi del fabbisogno", l'avvio delle procedure di affidamento avviene mediante una Richiesta di Approvvigionamento (nel prosieguo "R.A.").
- 2) La R.A. è predisposta dal RUP (qualora nominato) ovvero dal Responsabile di commessa autorizzato, e deve contenere tutte le informazioni necessarie all'avvio della procedura di affidamento, nonché gli allegati tecnici necessari.
- 3) La proposta della procedura di affidamento più idonea compete al RUP (qualora nominato), ovvero al Responsabile di commessa autorizzato; questi ultimi si avvarranno dei propri Responsabili dell'Ufficio Intestataro per la redazione della proposta tecnico economica su cui fondare la procedura di gara.
- 4) Il RUP (qualora nominato) ovvero il Responsabile di commessa autorizzato che ha predisposto la R.A., trasmette la richiesta al proprio Responsabile dell'Ufficio Intestataro.
- 5) Il Responsabile dell'Ufficio Intestataro autorizza la R.A. e trasmette la richiesta all'Amministratore Unico, ovvero respinge la richiesta con motivazione.
- 6) L'Amministratore Unico autorizza la R.A. ovvero respinge la richiesta con motivazione.
- 7) Le informazioni contenute nella R.A. autorizzata sono utilizzate dagli uffici competenti per la predisposizione della documentazione da sottoporre agli Operatori Economici che si intendono consultare per gli affidamenti diretti oppure che si intendono invitare ad una procedura negoziata, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Art. 10. Affidamenti diretti (art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice)

Art. 10.1. Modalità di scelta del contraente

- 1) Gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture e di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice possono avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici.

- 2) Il presente articolo si applica altresì agli affidamenti di servizi di ingegneria e di architettura.
- 3) Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente art. 3 "Finalità, ambito di applicazione e principi", gli oneri motivazionali relativi all'economicità, alla proporzionalità e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti come di seguito indicato, fatta salva l'adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati da Centrali di Committenza:
- a) mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa acquisiti, preferibilmente, tramite un'indagine esplorativa condotta tra i Fornitori iscritti all'Elenco Fornitori di AREA IMPIANTI S.p.A., nel rispetto del principio di rotazione. Qualora la categoria merceologica oggetto dell'affidamento non risulti presente nell'Elenco Fornitori, oppure qualora il RUP lo ritenesse opportuno, l'individuazione dei Fornitori a cui rivolgere l'indagine esplorativa può essere effettuata tramite avviso di indagine di mercato, con le modalità previste per le procedure negoziate di cui al successivo art. 11.1 "Procedure negoziate (art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice) - Modalità di scelta degli Operatori Economici da invitare", anche con richiesta contestuale di preventivo;
 - b) indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o di altri canali di informazione nonché un'analisi dei prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
 - c) listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
 - d) analisi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o analisi dei prezzi praticati da altre Stazioni Appaltanti;
 - e) eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
- 4) In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più Operatori Economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza.
- 5) Si può ricorrere, di norma, alla consultazione di un unico Operatore Economico nei seguenti casi:
- a) il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e/o documentato (un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale ovvero che, se venisse fornito o eseguito da soggetti diversi da quelli a cui è stato affidato il precedente contratto, potrebbe recare grave pregiudizio alla Stazione Appaltante);
 - b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico, al prezzo più basso tra le offerte già presenti a catalogo;
 - c) il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico, accompagnato da

apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte già pubblicate a catalogo in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;

- d) esistono strumenti alternativi di verifica della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo quali, ad esempio, quelli indicati al precedente comma 3, lettere da b) a e).
- 6) A prescindere dall'importo, se l'affidamento è ricorrente, fatto salvo il divieto di frazionamento, occorre tenere in considerazione il miglioramento o peggioramento delle condizioni economiche rispetto agli affidamenti precedenti.
- 7) In base all'art. 17, comma 2, del Codice, e in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., per gli affidamenti diretti la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante un unico atto, che contenga, in modo semplificato:
- l'oggetto dell'affidamento
 - l'importo;
 - il fornitore;
 - la motivazione della scelta dell'affidatario, evidenziando la rispondenza di quanto offerto rispetto all'interesse pubblico da soddisfare, eventuali caratteristiche migliorative offerte, nonché la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - il possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti.
- 8) Per gli affidamenti ai sensi del presente articolo non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, salvo particolari esigenze.
- 9) Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 è facoltà del RUP richiedere la presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 117; per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 è sempre richiesta la presentazione della garanzia definitiva, salvo in casi debitamente motivati dal RUP; ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice, quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 % dell'importo contrattuale, al netto delle eventuali riduzioni di cui all'art. 106 del Codice.
- 10) Ai sensi dell'art. 50, comma 9, all'esito della procedura di affidamento è pubblicato un avviso conformemente alle disposizioni normative vigenti.

Art. 10.2. Requisiti e verifiche di affidamento

- 1) Gli Operatori Economici, per poter contrarre con AREA IMPIANTI S.p.A., devono possedere i requisiti di carattere generale di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito

all'idoneità professionale e/o capacità tecnica, economica e finanziaria specifici per categoria merceologica, ovvero richiesti per l'affidamento del servizio, lavoro o fornitura, di cui all'art. 100 del Codice.

- 2) L'Operatore Economico validamente iscritto all'Elenco Fornitori di AREA IMPIANTI S.p.A., in sede di presentazione dell'offerta, deve confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'Elenco mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., confermandone i contenuti ovvero integrando eventuali modifiche alle dichiarazioni rese.
- 3) L'Operatore Economico non validamente iscritto all'Elenco Fornitori di AREA IMPIANTI S.p.A., in sede di presentazione dell'offerta, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., anche utilizzando i modelli predisposti da AREA IMPIANTI S.p.A., ovvero con modelli coerenti con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
- 4) Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, rilasciate dagli Operatori Economici, sono controllate ai sensi dell'art. 71, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. secondo le indicazioni di seguito riportate.
- 5) Le dichiarazioni indicate ai precedenti commi 2 e 3, rese dall'Operatore Economico individuato quale affidatario, sono sottoposte a verifica prima della stipula del contratto (o dell'emissione della conferma d'ordine); AREA IMPIANTI S.p.A. provvede ad effettuare le verifiche puntuali semplificate secondo quanto di seguito indicato, ai sensi dell'art. 52 del Codice:
 - a) per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00:
 - mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità;
 - attraverso consultazione del casellario ANAC;
 - i restanti controlli saranno effettuati a campione, secondo le modalità indicate ai commi 8 e ss del presente articolo;
 - b) per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore ad € 40.000,00, dovranno essere svolte tutte le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice.
- 6) In tutti i casi deve essere eseguita, a prescindere dall'importo dell'affidamento, la verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta.
- 7) In caso di affidamenti per i quali è richiesto il possesso di determinati requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività regolamentata, la verifica di tali requisiti è eseguita a prescindere dall'importo di affidamento.
- 8) I controlli a campione sono effettuati sugli Operatori Economici che non siano stati già oggetto di controllo puntuale, per i quali AREA IMPIANTI S.p.A. risulti in possesso delle certificazioni rilasciate dagli Enti competenti, in corso di validità.

- 9) A tal fine, l'Ufficio competente provvede, con periodicità trimestrale, all'estrazione a sorte del 10%, con un minimo di 1 Operatore Economico, degli affidamenti effettuati nel trimestre precedente, al netto di quelli affidati a Operatori Economici già verificati, ai sensi del precedente comma 8. Per l'individuazione degli affidamenti fa fede la data della determina di affidamento. Dell'estrazione verrà conservata apposita documentazione.
- 10) Non si procede al controllo per i Fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Centrali di Committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
- 11) In ogni caso, il contratto (o la conferma d'ordine) deve contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del Codice, in particolare:
- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura pari al 5 % del valore dell'affidamento, la quale potrà essere detratta dagli importi eventualmente dovuti all'Appaltatore ai sensi del punto precedente;
 - in caso di falsa dichiarazione, la segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice;
 - la sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 11. Procedure negoziate (art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice)

Art. 11.1. Modalità di scelta degli Operatori Economici da invitare

- 1) Gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture e di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice avvengono tramite procedura negoziata, che prevede la consultazione di più Operatori Economici così individuati:
- a) tramite l'Elenco Fornitori di AREA IMPIANTI S.p.A., qualora istituito ai sensi dell'allegato II.1 del Codice, nel rispetto del principio di rotazione;
 - b) sulla base di indagini di mercato.
- 2) Il presente articolo si applica altresì agli affidamenti di servizi di ingegneria e di architettura. -
- 3) Il numero massimo di Operatori Economici che saranno invitati a presentare offerta può essere superiore al numero minimo normativamente previsto, in ragione della natura particolare dell'affidamento o del mercato di riferimento, sulla base di opportune valutazioni del RUP.

- 4) Qualora il numero degli Operatori Economici individuati secondo le modalità indicate al precedente comma 1 fosse inferiore al numero minimo richiesto, al fine di auspicare maggiore partecipazione e concorrenza è facoltà del RUP individuare ulteriori Operatori Economici secondo altre modalità di consultazione quali, a titolo esemplificativo, consultazioni della rete, consultazione di appositi elenchi di Operatori Economici di altre Stazioni Appaltanti, ecc .
- 5) Il reinvito all'Appaltatore uscente è consentito nei casi e secondo le modalità indicate al precedente art. 6 "Rotazione affidamenti e inviti".
- 6) La modalità di individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata avviene secondo l'ordine di seguito indicato:
- a) mediante consultazione dell'Elenco Fornitori di AREA IMPIANTI S.p.A., qualora istituito ai sensi dell'allegato II.1 del Codice, sulla base della categoria merceologica oggetto dell'affidamento e della classe di importo corrispondente;
 - b) mediante indagine di mercato nei seguenti casi:
 - qualora AREA IMPIANTI S.p.A. non abbia istituito un apposito Elenco Fornitori ai sensi dell'allegato II.1 del Codice;
 - qualora AREA IMPIANTI S.p.A. abbia istituito un apposito Elenco Fornitori ai sensi dell'allegato II.1 del Codice, tuttavia:
 - il numero di Operatori Economici individuati ai sensi della precedente lett. a) risultasse inferiore al numero minimo normativamente previsto, oppure inferiore al numero indicato dal RUP nei casi di cui al precedente comma 3, al fine del raggiungimento del numero richiesto;
 - la categoria merceologica oggetto dell'affidamento non risulti presente nell'Elenco Fornitori di AREA IMPIANTI S.p.A.;
 - c) mediante selezione discrezionale degli Operatori Economici, nei casi di cui al precedente comma 4.
- 7) Le indagini di mercato sono esperite ai sensi dell'allegato II.1 del Codice recante "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*". AREA IMPIANTI S.p.A. assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso nell'apposita sezione. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- 8) L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali

richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di Operatori Economici che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli Operatori Economici, i punti di contatto con la Stazione Appaltante, le modalità di presentazione della candidatura. Qualora l'indagine di mercato preveda la limitazione del numero di Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata, l'avviso indica anche i criteri per la scelta degli Operatori Economici da invitare.

Art. 11.2. Modalità di scelta del contraente

- 1) In base all'art. 17, comma 1, del Codice la procedura prende avvio mediante determina a contrarre, a firma dell'Amministratore Unico, con la quale si approva contestualmente la documentazione di gara (progetto tecnico e documentazione amministrativa), che deve riportare almeno i seguenti elementi:
 - caratteristiche dei lavori, beni o servizi da affidare;
 - importo massimo dell'affidamento e quadro economico;
 - durata dell'affidamento;
 - procedura che si intende seguire;
 - motivazioni della scelta della procedura;
 - criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - principali condizioni contrattuali.
- 2) La determina a contrarre è predisposta su proposta del RUP: l'atto di proposta del RUP deve contenere almeno tutti gli elementi di cui al precedente comma 1, corredato della documentazione di gara (progetto tecnico e documentazione amministrativa), nonché del procedimento applicato per l'individuazione degli Operatori Economici che saranno invitati a presentare offerta, oltre ad eventuali motivi legati alla volontà di invitare l'affidatario uscente qualora la procedura preveda in qualche modo una limitazione degli Operatori Economici aventi i requisiti richiesti;
- 3) Qualora il ruolo di RUP sia ricoperto dall'Amministratore Unico, la determina a contrarre integra anche gli elementi di cui al precedente comma 2.
- 4) Gli Operatori Economici individuati sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta.
- 5) La documentazione di gara contiene tutti gli elementi che consentano agli Operatori Economici di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;

- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f) gli elementi e la modalità di valutazione delle offerte;
 - g) la misura delle penali;
 - h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - i) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - j) il nominativo del RUP;
 - k) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica (in seduta fisica o virtuale).
- 6) La verifica della documentazione amministrativa è svolta, di norma, da un Seggio di gara in composizione monocratica costituito dal RUP in qualità di Presidente del Seggio di gara, alla presenza di almeno due testimoni senza diritto di voto, nominati dal RUP.
- 7) Qualora le offerte siano valutate secondo il criterio del minor prezzo, il Seggio di gara svolge altresì le operazioni di verifica delle offerte economiche, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice.
- 8) Qualora le offerte siano valutate secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, in ottemperanza al disposto dell'art. 93 del Codice, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è svolta da una Commissione giudicatrice costituita, di norma, da 3 (tre) Commissari, nominati con determinazione successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice;
- 9) L'eventuale verifica di congruità delle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP, supportato dai Settori Aziendali, ovvero dalla Commissione giudicatrice di cui al precedente comma 8, ove nominata.
- 10) Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e dell'eventuale congruità delle offerte apparentemente anomale, e le relative attività devono essere verbalizzate.
- 11) La proposta di aggiudicazione, adeguatamente motivata anche in ragione della correttezza del procedimento, è predisposta dal RUP e trasmessa all'Amministratore Unico congiuntamente ai verbali di gara, ai fini dell'adozione della determina dirigenziale di aggiudicazione di cui all'art. 17, comma 5, del Codice.
- 12) Gli Operatori Economici per poter contrarre con AREA IMPIANTI S.p.A. devono possedere i requisiti di carattere generale di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito all'idoneità professionale e/o capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti nella documentazione di gara, di cui all'art. 100 del Codice.

- 13) L'Operatore Economico, in sede di presentazione dell'offerta, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., anche utilizzando i modelli predisposti da AREA IMPIANTI S.p.A., ovvero con modelli coerenti con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
- 14) Le dichiarazioni di cui al precedente comma 15, rilasciate dagli Operatori Economici, sono controllate ai sensi dell'art. 71, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ai fini della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice e della conseguente approvazione.
- 15) AREA IMPIANTI S.p.A. verifica il possesso dei requisiti di aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario. Su richiesta del RUP le verifiche possono essere effettuate anche nei confronti di altri Operatori Economici concorrenti.
- 16) Ai sensi dell'art. 50, comma 9, all'esito della procedura di affidamento è pubblicato un avviso conformemente alle disposizioni normative vigenti. L'avviso contiene altresì l'elenco dei soggetti invitati.
- 17) Il contratto può essere stipulato a seguito dell'approvazione dell'aggiudicazione.

Art. 12. Contratto / conferma d'ordine

- 1) Il contratto, di norma, è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Per affidamenti disposti ai sensi del presente Regolamento, è possibile ricorrere alla corrispondenza secondo l'uso del commercio (conferma d'ordine) consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
- 2) In caso di procedure ai sensi dell'art. 50 del Codice, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, così come disposto all'art. 18, comma 3, lett. d), e dall'art. 55, comma 2, del Codice.
- 3) I contratti e le conferme d'ordine sono sottoscritti dall'Amministratore Unico di AREA IMPIANTI S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.
- 4) Il contratto o la conferma d'ordine devono contenere almeno le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine della prestazione, le modalità di fatturazione e pagamento, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché i riferimenti alla valutazione dei rischi e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove necessari.
- 5) Il contratto o la conferma d'ordine devono contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura pari al 5 % del valore dell'affidamento, la quale potrà essere detratta dagli importi eventualmente dovuti all'Appaltatore ai sensi del punto precedente;
- in caso di falsa dichiarazione, la segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice;
- la sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.